LO STATO DELL'ARTE: GLI INTERVENTI DELL'INPS NELLA CONTINGENZA DELLA CRISI

Dott. Antonio Pone – Direttore Regionale INPS Lombardia

FONDO DI GARANZIA
RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE

RICHIESTE PERVENUTE		
anno	LOMBARDIA	NAZIONALE
2003	12.625	80.520
2004	12.687	87.303
2005	14.894	86.523
2006	17.076	94.981
2007	15.042	94.965
2008	11.351	84.298
2009	12.259	81.865
2010	19.307	111.144
2011	24.900	130.901
2012	26.323	156.446
2013	35.137	173.434
2014	36.026	193.214

FONDO DI GARANZIA
RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE

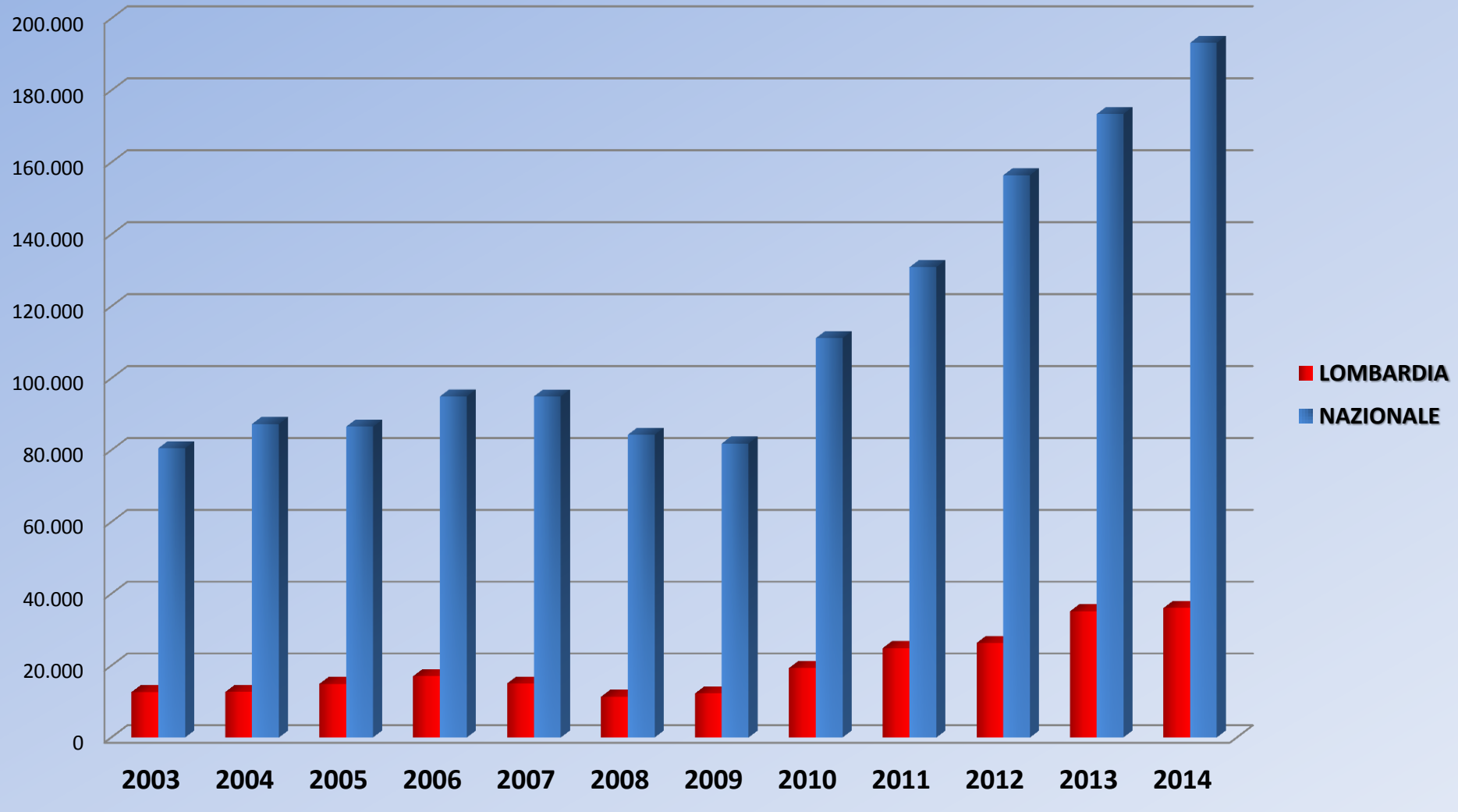

FONDO DI GARANZIA - IMPORTI EROGATI

IMPORTI EROGATI in Lombardia	
anno	TOTALE
2003	47.597.500
2004	62.925.600
2005	72.008.600
2006	76.094.700
2007	72.977.900
2008	55.111.100
2009	50.021.700
2010	90.882.600
2011	114.654.600
2012	128.733.600
2013	180.767.200
2014	206.616.900

FONDO DI GARANZIA - IMPORTI EROGATI

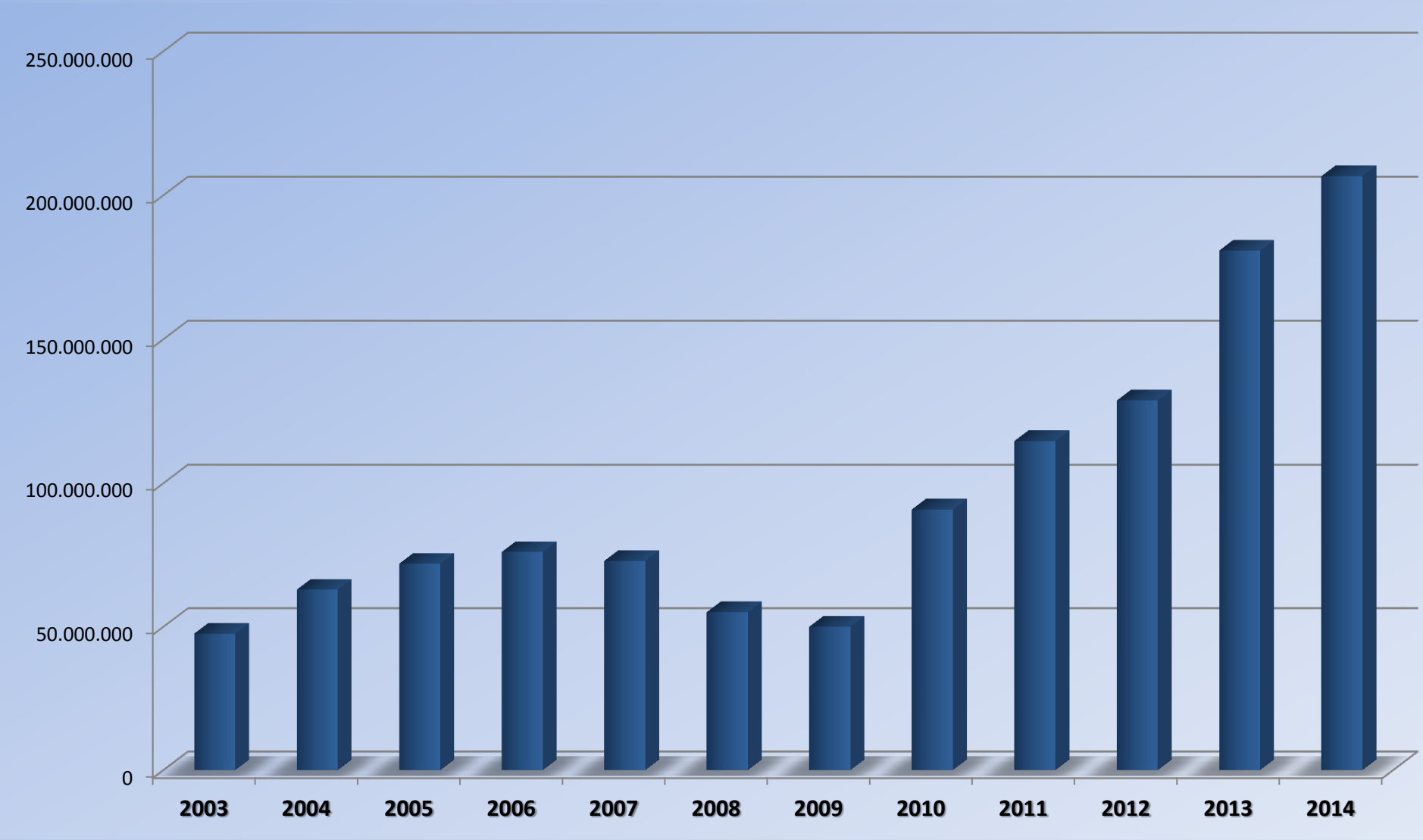

PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURE CONCORSUALI		
anno	Milano	Lombardia
2003	719	1.551
2004	840	1.920
2005	853	1.940
2006	795	1.732
2007	503	1.022
2008	710	1.474
2009	872	2.041
2010	1.062	2.460
2011	1.179	2.677
2012	1.370	3.006
2013	1.573	3.543
2014	1.457	3.665

PROCEDURE CONCORSUALI

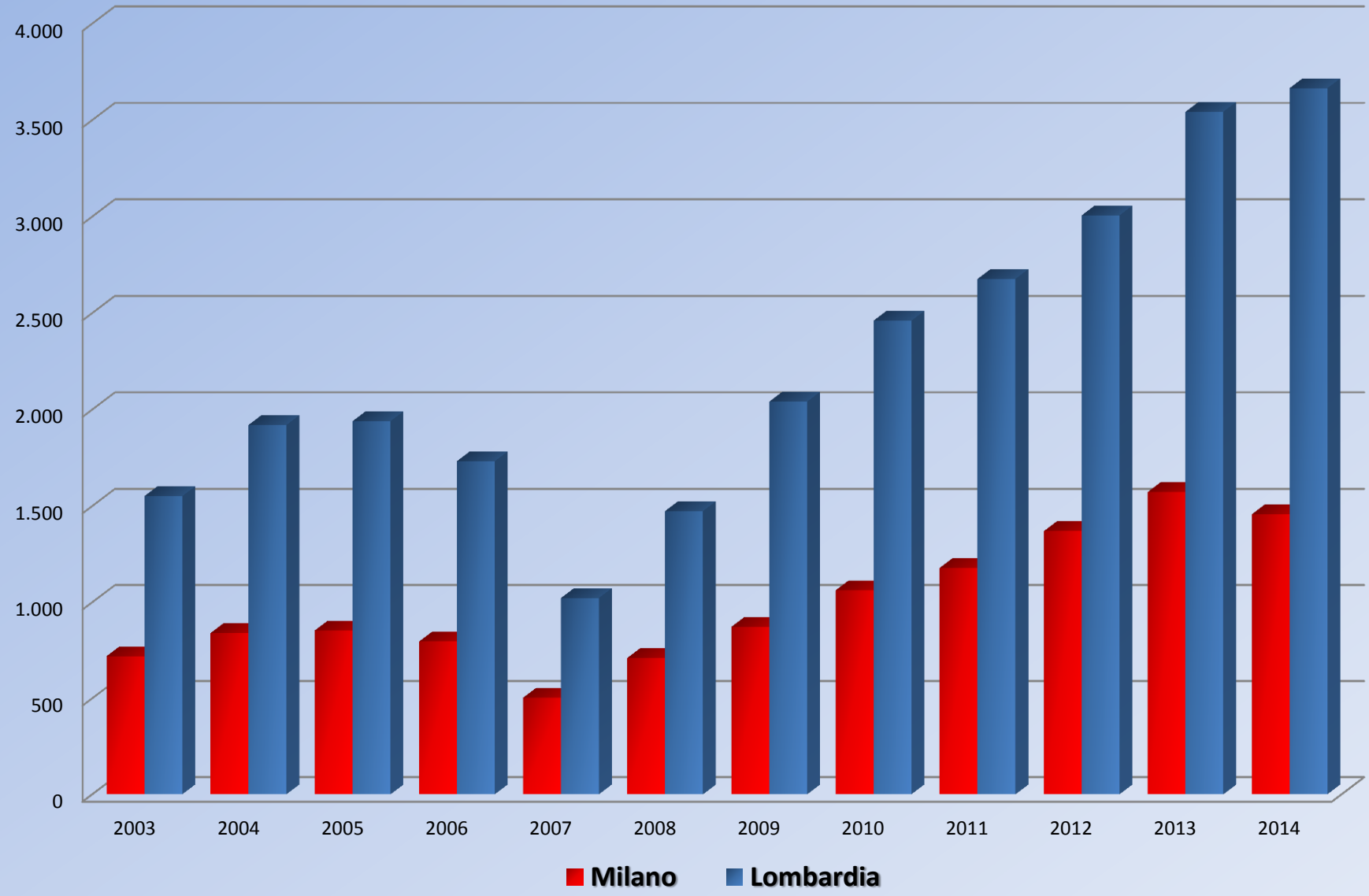

AZIENDE CON DIPENDENTI SOSPESE IN LOMBARDIA

anno	AZIENDE SOSPESE NELL'ANNO
2009	2.226
2010	2.957
2011	5.270
2012	12.807
2013	15.325
2014	14.492

AZIENDE SOSPESE IN LOMBARDIA

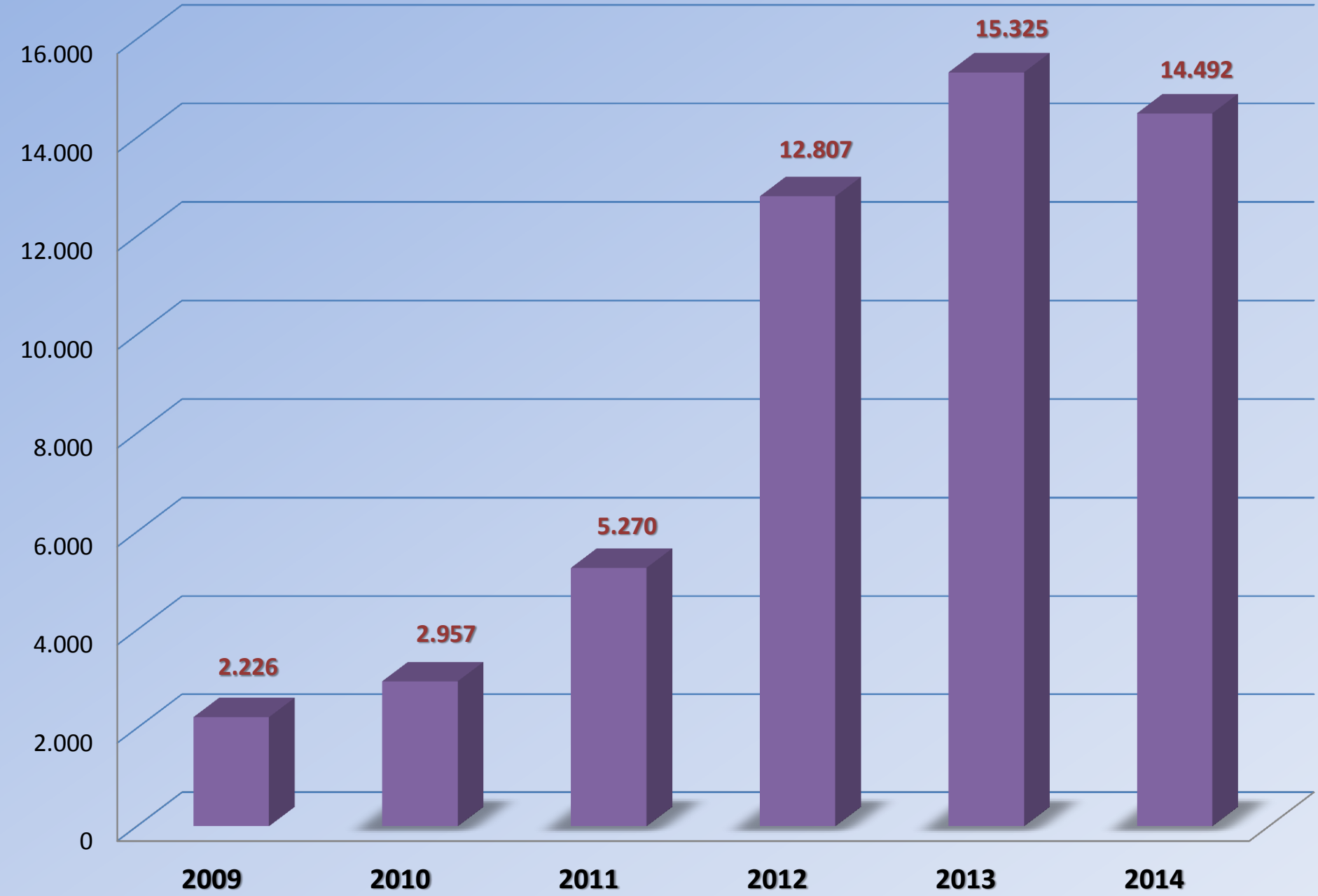

L'ASSETTO NORMATIVO DI FRONTE ALLA CRISI

- **LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI** HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE.

- I NUMERI DANNO CONTEZZA DI UNA **DINAMICA DI TIPO ESPONENZIALE** PIUTTOSTO CHE LINEARE

- SIAMO GIUNTI AD AFFRONTARE LA CRISI ECONOMICA PIÙ SEVERA DEGLI ULTIMI CENTO ANNI CON UN **ASSETTO NORMATIVO** CHE È ANTECEDENTE AD ESSA E SPESSO **RISALENTE A QUALCHE DECENNIO FA.**

- ALCUNI ISTITUTI GIURIDICI, E ALCUNE NORME SPECIFICHE, HANNO **MOSTRATO LA CORDA** E SI SONO RIVELATE, IN UN CONTESTO IN CUI ERA NECESSARIO FORNIRE CERTEZZE AGLI OPERATORI, UN **FATTORE DI AMBIGUITÀ QUANDO NON DI OSTACOLO** RISPETTO ALL'ACCESSO AGLI STRUMENTI PUR ASTRATTAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA.

UN CASO ARCHETIPALE: LA TRANSAZIONE IN AMBITO CONTRIBUTIVO

- ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L'ESTENSIONE ALL'AMBITO PREVIDENZIALE DELLA **TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F.**, CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL'ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI.

- INFATTI, IL **NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE È STATO MOLTO BASSO**, IN CONTROTENDENZA CON I VALORI CHE HANNO FATTO REGISTRARE PROCEDURE CONCORSUALI, AZIENDE SOSPESE E RICHIESTE DI INTERVENTO AL FONDO DI GARANZIA, OSSIA QUELLI CHE AVREBBERO DOVUTO COSTITUIRE I DRIVER DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE.

- SE BASSO È IL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE, **QUASI NULLO È IL NUMERO DI QUELLE ANDATE A BUON FINE.**

- DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 **RICHIESTE** DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI.
  DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE **ACCOLTE** CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO).

- APPARE A QUESTO PUNTO **OPPORTUNO INTERROGARCI**, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO.

UN CASO ARCHETIPALE: LA TRANSAZIONE IN AMBITO CONTRIBUTIVO

- A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL **D.M. 4 AGOSTO 2009** HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI.

- GLI IMPRENDITORI POSSONO PROPORRE IL PAGAMENTO PARZIALE DEI CONTRIBUTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO O NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

- LA FINALITÀ DELLO STRUMENTO È IL **SUPERAMENTO DELLO STATO DI CRISI** DELL'IMPRENDITORE, **EVITANDO IL FALLIMENTO E RECUPERANDO LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELL'IMPRESA,** ATTRAVERSO UN PIANO CONCORDATO CON I CREDITORI

- LA NUOVA DISCIPLINA È CONTENUTA NELLA **CIRCOLARE INPS 38/2010 E INAIL 8/2010**

- POSSONO PROPORRE L'ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE.

- A SECONDA DEL TIPO DI CREDITO, È PREVISTA UNA PERCENTUALE MINIMA DI PAGAMENTO PARZIALE, AL DI SOTTO DELLA QUALE LA TRANSAZIONE NON PUÒ ESSERE ACCETTATA. IN PARTICOLARE LA PROPOSTA DI PAGAMENTO PARZIALE NON PUÒ ESSERE INFERIORE:

  - AL 100% PER I CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N. 1 DELL'ART. 2278 CC), TRA I QUALI RIENTRANO PER L'INTERO AMMONTARE ICREDITI PER CONTRIBUTI;
  - AL 40% PER I CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N. 8 DELL'ART. 2278 CC), TRA I QUALI RIENTRA IL 50% DELL'IMPORTO DEGLI ACCESSORI DEI CREDITI DI CUI AL N. 1 DELL'ART. 2278 CC;
  - AL 30% PER I CREDITI CHIROGRAFARI, TRA I QUALI RIENTRA IL RESTANTE 50% DEGLI ACCESSORI.

L'IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA:

- RELAZIONE AGGIORNATA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA;
- STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ E L'ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE;
- ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SUI BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE;
- VALORE DEI BENI E CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI;
- RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA CHE ATTESTI LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO DELL'IMPRESA. LA RELAZIONE DEVE CONTENERE INOLTRE UN'ANALISI AZIENDALE, CON LA TECNICA DEGLI INDICI DI BILANCIO, SULLE PROSPETTIVE DI RILANCIO DELL'AZIENDA E SUGLI ASPETTI DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI.

ALLA PROPOSTA DEVE INOLTRE ESSERE ALLEGATO:

- UN PROSPETTO RIPORTANTE IL GRADO DI SODDISFACIMENTO, I TEMPI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER GLI ULTERIORI DEBITI;
- LA QUIETANZA DI PAGAMENTO DEGLI AGGI DOVUTI ALL'ESATTORE IN CASO DI CREDITI ISCRITTI A RUOLO.;

L'INPS NELLA VALUTAZIONE DELL'ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI **PARAMETRI**:

- IDONEITÀ DELL'ATTIVO AD ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI ANCHE MEDIANTE PRESTAZIONI DI EVENTUALI GARANZIE (GARANZIE RICHIESTE SOLO IN CASO DI PAGAMENTO DILAZIONATO);
- RICONOSCIMENTO FORMALE E INCONDIZIONATO DEL CREDITO PER CONTRIBUTI E PREMI E RINUNCIA A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSONO INFLUIRE SULLA ESISTENZA ED AZIONABILITÀ DELLO STESSO (MEDIANTE INSERIMENTO NELLA DOMANDA DI TRANSAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA MEDIANTE LA QUALE L'AZIENDA SI IMPEGNA AL REGOLARE ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - DM, F24, EMENS, UNIEMENS ETC, NASCENTI DALLA DATA DI OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE);
- CORRENTEZZA DEI PAGAMENTI DOVUTI PER PERIODI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO;
- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI FINI DELL'ACCESSO ALLA DILAZIONE DEI CREDITI (E AI FINI DEL PAGAMENTO PARZIALE, IN QUANTO DIVERSAMENTE SI CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL'ART. 2 L. 638/83);
- ESSENZIALITÀ DELL'ACCORDO AI FINI DELLA CONTINUITÀ DELL'IMPRESA E DI OGNI POSSIBILE SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, TENUTO CONTO DELL'IMPORTANZA CHE LA STESSA RIVESTE NEL CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE DELL'AREA IN CUI OPERA.

- E’ AMMESSO ANCHE IL **PAGAMENTO DILAZIONATO** DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI.

- IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA **REVOCA** DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO.

UN'IMPOSTAZIONE DA CORREGGERE

- LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI **PALETTI** VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE;
- SPESSO, ALLE AZIENDE VENGONO DI FATTO **IMPOSTI ULTERIORI COSTI** DI DIFFICILE SOSTENIBILITÀ O **RICHIESTI SOSTEGNI BANCARI** PER DEFINIZIONE DIFFICILI DA OTTENERE PER IMPRESE IN CRISI E ONEROSI FINANZIARIAMENTE.
- IN PRATICA, L'APPROCCIO È DI **SFIDUCIA RISPETTO ALLE CAPACITÀ DI RECUPERO DELL'AZIENDA** E QUINDI DI ACQUISIZIONE EX ANTE DI GARANZIE IDONEE A MASSIMIZZARE IL RECUPERO DEL CREDITO A PRESCINDERE DAGLI ESITI DEL TENTATIVO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE;
- LA FISSAZIONE DI REGOLE RIGIDE ESPRIME ANCHE **SFIDUCIA NEL DECISORE PUBBLICO LOCALE**, CHE SI TENDE A INGABBIARE E A PRIVARE DI DISCREZIONALITÀ;
- IN QUESTO MODO, SI GIUNGE AL **PARADOSSO** DI NON CONSIDERARE CHE IN REALTÀ, **COSÌ L'AZIENDA FINISCE CON IL FALLIRE**, CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO PER IL CREDITO CHE SI CERCAVA DI TUTELARE.

UN'IMPOSTAZIONE DA CORREGGERE

- PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL'**INPS**, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI;
- ALLA **INEFFICACE TUTELA DEL CREDITO** SI AGGIUNGE, INFATTI, **L'ESBORSO PER LE VARIE FORME DI INTERVENTO** CHE L'ISTITUTO È CHIAMATO AD ASSICURARE QUANDO CESSA L'ATTIVITÀ AZIENDALE:
  - INTERVENTO DEL ***FONDO DI GARANZIA*** PER IL TFR E LE ULTIME 3 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE;
  - EROGAZIONE DEGLI ***AMMORTIZZATORI SOCIALI*** AI LAVORATORI RIMASTI PRIVI DI OCCUPAZIONE;
- A CIÒ SI DEVE AGGIUNGERE IL DANNO RELATIVO ALLA **CONTRIBUZIONE CHE SI SAREBBE POTUTO CONSEGUIRE** PER EFFETTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E CHE INVECE VIENE MENO.
- QUESTO, SENZA ENTRARE NEL MERITO **DELL'IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE** PER LA COMUNITÀ CONSEGUENTE AL VENIRE MENO DI UN'IMPRESA.

UN'IMPOSTAZIONE DA CORREGGERE

- E' NECESSARIO UN INTERVENTO SULL'ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO **LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE** COSTITUISCE UN'EFFICACE STRUMENTO DI **GARANZIA DEL CREDITO**, MINIMIZZA GLI **ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L'IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI.**

- E' NECESSARIO DARE MAGGIORE **RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA AL DECISORE LOCALE**, PIÙ VICINO AL CONTESTO AZIENDALE E IN GRADO DI VALUTARE APPROFONDITAMENTE TUTTI I FATTORI, EVITANDO REGOLE RIGIDE E IL SOSTENIMENTO DI COSTI INUTILI PER ACCEDERE AGLI STRUMENTI